

Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo

(adottato a norma dell'art. 18 dello Statuto nell'adunanza del Comitato direttivo del 30 ottobre 2012)

ART. 1

1. Il Comitato si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione, salvo i casi di urgenza, è inviata almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considera idonea la trasmissione a mezzo di posta elettronica.
2. Il Comitato può deliberare di convocarsi in luoghi diversi dalla sede ordinaria di riunione, in particolare presso altri luoghi ove si esercitano le attività della Scuola.
3. Il Comitato può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti, i quali consentano alla trattazione delle materie sottoposte all'esame.

ART. 2

1. Il Comitato può riunirsi per audio o video conferenza che colleghi per voce o per voce e video tutti i componenti, ovvero per audio o video conferenza parziale, che colleghi solo alcuni componenti, mentre altri sono riuniti in conferenza personale.
2. E' condizione per lo svolgimento di adunanze per audio o video conferenza che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati.
3. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o, nel caso che questi ultimi si trovino in siti fisici diversi, nel luogo in cui si trova il Segretario.
4. L'audio o video conferenza è disposta con la convocazione; l'audio o la video conferenza parziale può essere disposta anche nel corso delle adunanze, ove uno o più componenti ne facciano richiesta e non sussistano impedimenti tecnici.
5. La disciplina del presente articolo si applica anche alle riunioni dei responsabili di settore.

ART. 3

1. Il revisore dei conti ha facoltà di chiedere la convocazione del Comitato direttivo, con le modalità previste per i componenti dello stesso, per comunicazioni inerenti al suo ufficio.

ART. 4

1. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale.
2. I verbali, salvo che il Comitato disponga diversamente, sono pubblicati subito dopo l'approvazione nel sito internet della Scuola.